

pertorio. Egli si atterrà strettamente al tenore della domanda anche nel caso che dai documenti prodotti risultasse il diritto ad una domanda più estesa o diversa. Tuttavia la domanda per un'iscrizione incondizionata racchiude tacitamente quella di prenotazione.

Coll'aulico decreto 26 Settembre 1818, N. 1502 fu tolto alle parti l'obbligo di corredare le loro istanze d'un estratto del libro fondiario, e ciò perchè l'Autorità al libro preposta deve d'ufficio vegliare non vi s'introducano iscrizioni le quali non stieno l'una coll'altra in consonanza. Si dovea dunque ordinare il contemplato confronto, e nel rimanente servì di fondamento al §. la massima, non essere concesso al giudice di andar oltre alla domanda della parte, e l'altra che nella domanda del più è compreso anche il meno.

§. 116.

L'istanze per iscrizione devono a dirittura essere o accolte o rigettate, e quindi non è da ordinarsi alcun contraddittorio sulle medesime fuori dei casi determinati dalla presente legge.

Se alla domanda non può farsi luogo per intero, ma parzialmente, o con limitazioni, devesi disporre che la registrazione segua in questo modo, e rigettare la parte inammissibile della domanda.

Non si fa luogo ad iscrizioni colla riserva, o sotto condizione di produrre qualche atto o giustificazione, di cui l'istanza fosse mancante.

L'interesse pubblico, non meno che l'interesse privato esigono che il credito fondiario non sia tenuto sospeso con deduzioni, schiarimenti ecc. ecc., e perciò, salvi i pochissimi casi annoverati dalla legge, le iscrizioni si devono subito od accogliere o rifiutare. Tanto meno poteva venir ammessa una iscrizione colla riserva di produrre ex post un qualche documento; locchè fu espressamente vietato dalla Sovrana risoluzione 16 marzo 1830, pubblicata coll'aulico decreto 16 aprile 1830 N. 2459.